CAMERA DEI DEPUTATI N 3432

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 gennaio 1986 (Stampato n 1291)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE (FORTE)

COL MINISTRO DELL'INTERNO (SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (FALCUCCI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (CAPRIA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE (CARTA)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (DARIDA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ (DEGAN)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (LAGORIO)

Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 protocolli, atto finale e 54 allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ài provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 gennaio 1986

DISEGNO DI LEGGE



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 protocolli, atto finale e 54 allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e l'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.

ART. 3.

- 1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unità di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.
- 2. L'onere è valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.

- 3. All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 4. Per ciascun anno, la spesa sarà erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunità europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'accordo interno finanziario.
- 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilità indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.
- 6. La procedura di cui sopra è applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TERZA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME' L'8 DICEMBRE 1984

(Il testo della convenzione è comprensivo delle rettifiche di cui al verbale sottoscritto a Bruxelles l'8 maggio 1985)



Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

- Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
- Il Presidente della Repubblica ellenica,
- Il Presidente della Repubblica francese,
- Il Presidente dell'Irlanda,
- Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominata "Comunità", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri",

e il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,

- Il Capo di Stato delle Bahamas,
- Il Capo di Stato delle Barbados,

Sua Maestà la Regina di Belize,

- Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
- Il Presidente della Repubblica di Botswana,
- Il Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo,
- Il Presidente della Repubblica del Burundi,
- Il Presidente della Repubblica del Camerun,
- Il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
- Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
- Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
- Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
- Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
- Il Presidente della Repubblica di Gibuti,
- Il Governo del Commonwealth della Dominica,

Il Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia, Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia,

Sua Maestà la Regina di Figi,

- Il Presidente della Repubblica del Gabon,
- Il Presidente della Repubblica del Gambia,
- Il Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana,

Sua Maestà la Regina di Grenada,

- Il Presidente della Repubblica di Guinea,
- Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
- Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
- Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,
- Il Capo di Stato della Giamaica,
- Il Presidente della Repubblica del Kenya,
- Il Presidente della Repubblica di Kiribati,

Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,

- Il Presidente della Repubblica del Liberia,
- Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
- Il Presidente della Repubblica del Malawi,

- Il Presidente della Repubblica del Mali,
- Il Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale, Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania,
- Sua Maestà la Regina di Maurizio,
- Il Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico,
- Il Presidente del Consiglio Militare Supremo, Capo di Stato del Niger,
- Il Capo del Governo Militare federale della Nigeria,
- Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
- Şua Maestà la Regina di Papua Nuova Guinea,
- Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
- Sua Maestà la Regina di St. Christophe e Nevis,
- Sua Maestà la Regina di Santa Lucia,
- Sua Maestà la Regina di St. Vincent e Grenadina,
- Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
- Il Presidente della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe,
- Il Presidente della Repubblica del Senegal,
- Il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
- Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
- Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,

- Il Presidente della Repubblica Democratica di Somalia,
- Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
- Il Presidente della Repubblica del Surinam,
- Sua Maestà la Regina Reggente del Regno di Swaziland,
- Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
- Il Presidente della Repubblica del Ciad,
- Il Presidente della Repubblica del Togo,
- Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
- Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
- Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
- Il Governo della Repubblica di Vanuatu,
- Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
- Il Presidente della Repubblica dello Zambia,
- Il Presidente della Repubblica di Zimbabwe,
- i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro;

SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale.;

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO il loro attaccamento ai principi di detta Carta e la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, nonché delle nazioni grandi e piccole;

RISOLUTI ad intensificare in comune i loro sforzi volti a contribuire alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario, conformemente alle aspirazioni della Comunità internazionale verso un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato;

DECISI a portare, attraverso la loro cooperazione un contributo significativo allo sviluppo economico ed al progresso sociale degli Stati ACP, nonché ad un migliore benessere delle loro popolazioni,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

François-Xavier DE DONNEA, Segretario di Stato alla Cooperazione allo sviluppo;

SUA MAESTA! LA REGINA DI DANIMARCA :

K.E. TYGESEN,

Segretario di Stato agli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Peter SCHOLZ,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania presso la Repubblica del Togo;

Dr Volkmar KÖHLER,

Segretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale della Cooperazione economica;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Théodore PANGALOS,

Segretario di Stato agli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Claude CHEYSSON,

Plenipotenziario;

Christian NUCCI,

Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni esterne,

Incaricato della Cooperazione e dello Sviluppo;

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Jim O'KEEFFE, T.D.

Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA;

Mario FIORET,

Sottosegretario di Stato agli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Robert GOEBBELS,

Segretario di Stato agli Affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Dr W.F. VAN EEKELEN,

Segretario di Stato agli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P., Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth, Ministro dello Sviluppo d'Oltremare;

IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Peter BARRY,

Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee;

Gaston THORN,

Presidente della Commissione delle Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA :

Ronald SANDERS,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Antigua e Barbuda presso le Comunità europee;

CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS :

Richard C. DEMERITTE,
Alto Commissario presso il Regno Unito;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

The Honourable H.B. St JOHN, QC MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE :

Rudolph I. CASTILLO, MBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Capo della Missione di Belize presso le Comunità curopce;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

Soulé DANKORO, Ministro del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA :

The Honourable G.K.T. CHIEPE, Ministro degli Affari esteri;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE, PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, CAPO DEL GOVERNO:

Youssouf OUEDRAOGO, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo popolare;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Stanislas MANDI,

Ministro alla Presidenza incaricato delle relazioni con l'Assemblea Nazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN :

Youssoufa DAOUDA,

Ministro di Stato incaricato del Piano e della Sistemazione del territorio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Silvino DA LUZ

Ministro degli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Guy DARLAN,

Alto Commissario al Piano incaricato della Cooperazione economica e finanziaria;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE:

Yahaia DJAMADAR, Ambasciatore itinerante e plenipotenziario;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:

Pierre MOUSSA, Ministro del Piano;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia e delle Finanze;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica di Gibuti presso la Comunità economica europea;

GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA:

Romeo Arden Coleridge SHILLINGFORD, Alto Commissario presso il Regno Unito;

SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO DEI LAVORATORI D'ETIOPIA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO MILITARE PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO DELL'ETIOPIA:

Ijigu MERSIE,
Ministro incaricato della Pianificazione generale ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI FIGI :

J.D.V. CAVALEVU,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Figi presso le Comunità europee;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:

Pascal NZE,

Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA:

The Honourable Sheriff Saikouba SISAY, Ministro delle Finanze e del Commercio;

CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA:

Dr Kwesi BOTCHWEY,

Segretario di Stato delle Finanze e della Pianificazione economica;

SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA :

Oswald Moxley GIBBS, CMG., Alto Commissario di Grenada presso il Regno Unito;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA :

Capitano Fode Momo CAMARA,
Ministro della Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

Bartolomeu Simões PEREIRA,

Ministro del Coordinamento economico del Piano e della Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Fortunato NZAMBI MACHINDE,

Ministro dell'Industria, del Commercio e della Promozione industriale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA :

Harold SAHADEO,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Guyana presso le Comunità europee;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

E. Frank FRANCIS,

Segretario Permanente, Ministero degli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA:

The Honorable Philip LEAKEY, M.P. Ministro aggiunto degli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del
Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

The Honourable Dr K.T. MAPHATHE,
Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA:

The Honourable Emmanuel O. GARDINER,

Ministro del Piano e degli Affari economici;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

Georges Yvan SOLOFOSON, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

E.C. Katola PHIRI, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:

Avv. Alioune Bondin BEYE, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE, CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:

Tenente Colonnello Ahmed OULD MINNIH, Membro del Comitato Militare di salute nazionale, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione;

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO:

The Honourable Nunkeswarsingh DEERPALSINGH, Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse Naturali ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO :

Rei Baltazar dos SANTOS ALVES, Ministro delle Finanze;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO, CAPO DI STATO DEL NIGER:

Almoustapha SOUMAÏLA, Ministro delegato presso il Primo Ministro, Incaricato del Piano;

CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA : THE HONOURABLE CHIEF M.S. ADIGUN

Ministro federale della pianificazione nazionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

The Honourable Henry Milton MAKMOT, Vice Ministro delle Finanze;

SUA MAESTA' LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA:

The Honourable Rabbie L. NAMALIU, CMG. MP., Ministro degli Affari esteri e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:

Ambroise MULINDANGABO, Ministro del Piano;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunità europee;

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunità europee;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Honourable Tuilaepa SAILELE, Ministro delle Finanze;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME E PRINCIPE :

Dr Carlos Alberto TINY, Ministro della Cooperazione;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Abdourahmane TOURE, Ministro del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES :

Calyxte D'OFFAY,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Direttore delle Relazioni esterne;

. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Honourable Salia JUSU-SHERIFF, M.P., Ministro dello Sviluppo e della pianificazione economica;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE :

The Rt. Honourable Timothy RAISON, M.P., Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth, Ministro dello Sviluppo d'Oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA:

Mohamed Omar GIAMA,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica democratica di Somalia presso la Comunità economica europea;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

MOHAMED EL HASSAN AHMED El HAG,

Ministro della Presidenza per gli Affari generali del Segretariato;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Imro E. FONG POEN,

Ministro dei Trasporti, del Commercio e dell'Industria;

SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DEL REGNO DI SWAZILAND:

The Honourable Mhambi M. MNISI, Ministro degli Affari esteri;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

The Honourable Professor Kighoma A. MALIMA, Ministro del Piano ε degli Affari economici;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Amos REOULENGAR,

Segretario di Stato all'Economia ed al Commercio;

PESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:

Yaovi ADODO,

Ministro del Piano e dell'Industria;

SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA :

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A, Ministro degli Affari esteri e della Difesa;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:

The Honourable Desmond CARTEY,
Ministro dell'Industria, del Commercio e del Consumo ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU :

J.D.V. CAVALEVU,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Figi presso le Comunità europee;

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU:

The Honourable Sela MOLISA, M.P., Ministro degli Affari esteri e del Commercio;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

LENGEMA DULIA YUBASA MAKANGA, Segretario di Stato per la Cooperazione internazionale;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:

The Honourable Leonard.s. SUBULWA, M.P., Ministro del Commercio e dell'Industria;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE :

The Honourable R.C. HOVE, Ministro del Commercio e del Commercio estero ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :



PRIMA PARTE FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE



Capitolo 1

Obiettivi e principi della cooperazione

ARTICOLO 1

La Comunità ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, in seguito denominati "parti contraenti", concludono la presente convenzione di cooperazione per promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP ed approfondire e diversificare le loro relazioni in uno spirito di solidarietà e di mutuo interesse.

Le parti contraenti affermano in tal modo il loro impegno a proseguire, rafforzare e rendere più efficace il sistema di cooperazione instaurato dalle convenzioni precedenti e confermano il carattere privilegiato delle loro relazioni fondato sul loro interesse reciproco e la specificità della loro cooperazione.

Le parti contraenti esprimono la loro volontà di intensificare gli sforzi per creare, nella prospettiva di un ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato, un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in sviluppo e per agire insieme per affermare sul piano internazionale i principi su cui si fonda la loro cooperazione.

ARTICOLO 2

La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali :

- parità dei partner, rispetto della rispettiva sovranità, mutuo interesse ed interdipendenza;
- diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche;
- sicurezza delle loro relazioni fondate sull'"acquis" del loro sistema di cooperazione.

ARTICOLO 3

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società.

ARTICOLO 4

La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo più autonomo e autogestito, fondato sui loro valori sociali e culturali, le loro capacità umane, le loro risorse naturali ed il loro potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacità umane nel rispetto della loro dignità.

ARTICOLO 5

Nella prospettiva di uno sviluppo economico più equilibrato ed autonomo degli Stati ACP, nel quadro della presente convenzione sono consacrati sforzi particolari per promuovere lo sviluppo rurale; la sicurezza alimentare delle popolazioni, il ripristino ed il rafforzamento del potenziale di produzione agricola degli Stati ACP.

ARTICOLO 6

Per rafforzare l'autonomia collettiva degli Stati ACP, la presente convenzione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per organizzarsi regionalmente ed intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale.

In quest'ambito, la cooperazione annette particolare interesse alla realizzazione delle azioni che maggiormente si prestano ad una dimensione regionale e comportano uno sforzo di lunga durata.

ARTICOLO 7

Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più svantaggiati delle popolazioni.

La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo.

Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.

ARTICOLO 8

Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorità e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione.

A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre più efficace l'intervento di tali strumenti.

ARTICOLO 9

Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Nell'ambito delle istituzioni puo' essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Nell'ambito del Consiglio dei Ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficoltà di applicazione o di interpretazione delle disposizioni delle stessa.

Quando, nell'ambito delle proprie competenze, la Comunità prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, essa ne informa questi ultimi. All'occorrenza, l'iniziativa dello scambio di informazioni puo' essere presa anche dagli Stati ACP. Su richiesta di tali Stati, si procede tempestivamente a consultazioni, in modo che si possa tener conto delle loro preoccupazioni prima della decisione definitiva.

Capitolo 2

Obiettivi e orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione

ARTICOLO 10

La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità di creazione e promuovere le loro identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo.

La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.

ARTICOLO 11

Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino degli equilibri naturali, la cooperazione contribuisce in particolare alla lotta contro la siccità e la desertificazione e intraprende altre azioni tematiche a tal fine.

ARTICOLO 12

La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo
sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il
miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonché del
quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo
equilibrato delle zone rurali.

Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.

ARTICOLO 13

La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che usufruisca pienamente del potenziale umano e delle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarità con il resto dell'economia.

Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socioculturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo.

Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili.

Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.

ARTICOLO 14

Le parti contraenti, riconoscendo la funzione essenziale che l'industria svolge come motore dello sviluppo economico e sociale, sono decise ad assicurare negli Stati ACP uno sviluppo equilibrato ed autonomo basato sulle priorità stabilite da questi medesimi Stati. Esse convengono di favorire lo sviluppo industriale negli Stati ACP al fine di potenziare i loro sforzi volti a promuovere la loro autonomia collettiva e ad accrescere la loro parte nel commercio mondiale.

ARTICOLO 15

La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa è concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.

Capitolo 3

Principi applicabili agli strumenti della cooperazione

ARTICOLO 16

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarietà e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunità, nonché all'evoluzione del loro ambiente internazionale.

Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto :

- ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti ;
- a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacità nazionale di inno-vazione, adattamento e trasformazione della tecnologia;
- ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP;
- a rimediare all'instabilità dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.

ARTICOLO 17

Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP convengono:

- disposizioni generali relative al commercio;
- disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP;
- disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo ;
- un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.

ARTICOLO 18

Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità.

Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunità, con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia.

In considerazione delle attuali necessità di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocità in fatto di libero accesso.

Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunità di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

ARTICOLO 19

La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacità di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni.

Tale contributo è effettuato su base prevedibile e regolare. Esso è accordato alle condizioni più liberali possibili per la Comunità. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 20

Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e più stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP.

Le parti contraenti sottolineano la necessità di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.

ARTICOLO 21

Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base agricoli in cui si trovano le economie di una grande maggioranza degli Stati ACP, le parti contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, al fine di sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP, per risanare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e la trasformazione locale.

Le parti contraenti convengono inoltre di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base.

Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che sono confrontati a perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalità e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.

Capitolo 4

Istituzioni

ARTICOLO 22

Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'Assemblea paritetica.

ARTICOLO 23

- 1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
- 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenți :
- a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;

- b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
- c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
- d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
- e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
- f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione;
- g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
- h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.

ARTICOLO 24

- 1. Il Comitato degli Ambasciatori è composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunità europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunità europee.
- 2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.

Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

ARTICOLO 25

- 1. L'Assemblea paritetica è composta in numero uguale, da un lato, da membri del Parlamento europeo, per la Comunità, e, dall'altro, da parlamentari o, in mancanza, da rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
- 2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di:
 - promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri, da una parte, e quelli degli Stati ACP, dall'altra;

- sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessità di uno sviluppo solidale;
- riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo;
- promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE;
- incitare le autorità competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo più efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi.
- b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali degli Stati ACP e della Comunità, per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

SECONDA PARTE I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE



TITOLO I

SVILUPPO AGRICOLO E RURALE, CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Capitolo 1

Cooperazione agricola e sicurezza alimentare

ARTICOLO 26

La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di :

- sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;
- rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale;
- garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita;
- promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunità rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale;
- creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali;

- migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;
- ridurre le perdite dopo raccolta ;
- diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione;
- valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;
- garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e le produzioni destinate all'esportazione;
- sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione;
- preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccità e la desertificazione.

ARTICOLO 27

- 1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale.
- 2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorità.
- 3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 28

- 1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica :
- il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli ;
- lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali ; le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti ;
- il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari);
- nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;

- una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;
- nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura.
- 2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:
- l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di inputs, ed eventualmente la loro importazione;
- la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione ;
- l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliori redditi degli agricoltori.

ARTICOLO 29

Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire :

- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;
- una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione ;
- un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione;
- un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;
- meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento);
- la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

ARTICOLO 30

Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano :

- l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune;
- lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale;
- la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati;
- il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

ARTICOLO 31

La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce :

- a sviluppare, negli Stati ACP, capacità nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride;
- in particolare a migliorare le varietà e le razze, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori;
- a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP;
- a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.

ARTICOLO 32

Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche:

- 1) a titolo della cooperazione tecnica:
 - scambi di informazioni tra la Comunità e gli Stati ACP, nonché fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.);
 - scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc.;
- 2) a titolo della cooperazione finanziaria :
 - la fornitura di fattori di produzione ;
 - il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;

- la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;
- l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;
- sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali negli Stati ACP e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

ARTICOLO 33

1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono.

Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.

2. In questo contesto puo' essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.

ARTICOLO 34

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

Detta fissazione anticipata puo' avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 35

1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunità per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto.

Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunità in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti :

a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che è una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Cio' richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione;

- b) se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale;
- c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili della popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro;
- d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale;
- e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessità dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualità nutritiva specifica, nonché delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo;
- f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 36

Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati :

- alle specifiche difficoltà che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti, della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento;
- all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento;
- alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.

ARTICOLO 37

- 1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della volgarizzazione agricoli e rurali. Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione.
- 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti :
- a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale (comprese la pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale nonché la preparazione, l'esecuzione e la valutazione delle azioni di sviluppo agricolo e rurale);
- b) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse;
- c) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e teoniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunità e degli Stati ACP;

- d) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e più particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, basati nella Comunità e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi;
- e) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale gli scambi di informazioni sui risultati in loco delle azioni di sviluppo agricolo e rurale ;
- f) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici;
- g) facilitare l'accesso del personale ACP addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione che gli sia necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti;
- h) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della formazione e della divulgazione;
- i) facilitare la diffusione dell'informazione sulla ricerca agronomica e la divulgazione, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo.

- 3. Nelle proprie attività il Centro rivolge particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati.
- 4. Il Centro è sotto l'autorità del Comitato degli Ambasciatori. Il Comitato degli Ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio è finanziato in conformità delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.
- 5. a) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori.
 - b) Il direttore del Centro è assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.
 - c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro al Comitato degli Ambasciatori.
- 6. a) Per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle soluzioni adatte dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale, nonché nella definizione dei programmi di attività del Centro è istituito un Comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale.
 - b) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli Ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.

Capitolo 2

Lotta contro la siccità e la desertificazione

ARTICOLO 38

- 1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP è minacciata da una siccità endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare.
- 2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccità e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo.
- 3. Lo stesso vale, a più o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.

ARTICOLO 39

Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, tra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità, soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

ARTICOLO 40

- 1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entità dei mezzi da porre in atto fanno si' che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarietà internazionale.
- 2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati.
- 3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamità richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.

ARTICOLO 41

Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano in particolare :

- 1) il miglioramento della conoscenza e della previsione dei fenomeni della desertificazione attraverso l'osservazione dell'evoluzione del terreno, lo sfruttamento dei risultati acquisiti e una migliore comprensione delle trasformazioni dell'ambiente umano nel tempo e nello spazio;
- 2) l'inventario delle falde freatiche e della loro capacità di ricarica ai fini di una migliore prevedibilità delle disponibilità idriche, lo sfruttamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il miglioramento della gestione di tali risorse per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni e del bestiame, nonché il miglioramento delle condizioni di previsione meteorologica;
- 3) l'instaurazione di un sistema di prevenzione e di lotta contro gli incendi della savana e il disboscamento.

ARTICOLO 42

L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica in particolare l'introduzione di un aspetto "lotta contro la siccità e la desertificazione" in tutte le azioni di sviluppo agricolo e rurale e comporta tra l'altro:

- 1) l'estensione dei sistemi agroforestali che conciliano l'attività agricola e forestale, la ricerca e lo sviluppo delle specie vegetali meglio adattate alle condizioni locali;
 - l'introduzione di tecniche adeguate per aumentare e mantenere la produttività dei terreni con vocazione agricola, delle terre coltivabili e dei pascoli naturali al fine di controllare le varie forme di erosione;
 - il recupero dei terreni degradati grazie ad azioni di rimboschimento o di sistemazione delle terre che devono beneficiare di operazioni di manutenzione che coinvolgano, per quanto possibile, le popolazioni e le amministrazioni interessate, allo scopo di salvaguardare i progressi compiuti;
- 2) lo sviluppo di azioni che consentano di risparmiare il legname come fonte di energia, attraverso l'intensificazione della ricerca, l'applicazione e la divulgazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e biologica, nonché l'utilizzazione di fonti di calore migliorate che abbiano un rendimento termico più elevato;

- 3) la sistemazione e la gestione delle risorse forestali attraverso la realizzazione a livello nazionale e/o regionale di piani di gestione forestale per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse forestali;
- 4) il proseguimento delle azioni di sensibilizzazione e formazione permanenti delle popolazioni interessate in merito ai fenomeni della siccità e della desertificazione, nonché la volgarizzazione dei possibili mezzi di lotta.

ARTICOLO 43

La Comunità fornisce il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale ed internazionale, nonché alle azioni intraprese dalle organizzazioni intergovernative e non governative nell'ambito delle opzioni e priorità nazionali e intergovernative.

Capitolo 3

Cooperazione in materia di prodotti di base agricoli

ARTICOLO 44

In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gran parte degli Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base agricoli e dato il deterioramento della posizione delle esportazioni provenienti dagli Stati ACP constatato sui mercati di tali prodotti e connesso alle fluttuazioni eccessive dei loro prezzi sul mercato mondiale, le parti contraenti esprimono la volontà di proseguire, rafforzare ed intensificare la propria cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 45

A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dagli Stati ACP e mirare in particolare a :

- sostenere l'azione degli Stati ACP diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di inputs e divulgazione nonché altre attività in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc.
- aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato;

- incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide;
- suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti ACP;
- contribuire alla formazione degli operatori ACP per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base;
- stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie degli Stati ACP;
- incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.

ARTICOLO 46

Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono:

- a) d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
- b) di adoperarsi per creare le condizioni più propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;
- c) di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.

ARTICOLO 47

In considerazione dell'entità e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far si' che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di:

- a) seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
- b) esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottopostigli dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione;
- c) raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.

ARTICOLO 48

Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno è adottato dal Consiglio dei Ministri, è composto da rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, designati dal medesimo Consiglio dei Minsitri. I lavori del Comitato sono soggetti alla supervisione del Comitato degli Ambasciatori conformemente all'articolo 272, paragrafo 2. Esso si riunisce in genere una volta ogni trimestre e se il Consiglio dei Ministri decide in tal senso, secondo le disposizioni del-l'articolo 270, esso si riunisce a livello ministeriale.

ARTICOLO 49

Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati Stati ACP e la Comunità nelle sedi e nelle organizzazioni internazionali aventi il compito di stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli di base. A tal fine si puo' procedere a scambi di idee, a richiesta dell'una o dell'altra parte, quando si prevedano la conclusione o il rinnovo di un accordo internazionale concernente un prodotto agricolo di base. Con tali scambi di idee si mira a prendere in considerazione gli interessi di ciascuna parte se sono prospettati la conclusione o il rinnovo di un accordo.

TITOLO II

SVILUPPO DELLA PESCA

ARTICOLO 50

Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'urgente necessità di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici.

La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformità del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

ARTICOLO 51

Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.

Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti :

- incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

ARTICOLO 52

L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti :

- a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate;
- b) la gestione e la protezione delle attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacità degli Stati ACP costieri di gestire le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva;
- c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.

ARTICOLO 53

La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di ricerca degli Stati ACP nonché alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.

ARTICOLO 54

Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessità di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.

ARTICOLO 55

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformità del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e più in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri. Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunità accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità, condizioni soddisfacenti per ambe le parti.

Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunità o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunità non opererà discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

ARTICOLO 56

Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominato "trattato", desiderano esercitare attività di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunità e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell'articolo 55, tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella sottoregione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.

ARTICOLO 57

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggeranno le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.

ARTICOLO 58

La Comunità e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca.

Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunità si terrà debitamente conto dell'articolo 284.

ARTICOLO 59

Le condizioni soddisfacenti per ambe le parti, menzionate all'articolo 55, riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali.

Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione.

Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunità in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione.

Tali contropartite dipenderanno dall'entità e dal valore delle possibilità di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati.

Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovrà tener conto del carattere particolare di tale pesca.

La Comunità prende tutte le misure necessarie affinché le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonché alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.

TITOLO III

SVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 60

La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo che l'industrializzazione svolge una funzione motrice per la promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e diversificato e per la creazione di condizioni favorevoli all'autonomia collettiva degli Stati ACP, convengono di promuovere lo sviluppo industriale negli Stati ACP per offrire loro un quadro che possa potenziare i loro sforzi di sviluppo e aumentare la loro partecipazione al commercio mondiale.

ARTICOLO 61

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro società, le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarità tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialità e promuovere nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale tra la Comunità e gli Stati ACP.

La cooperazione industriale tien conto della necessità di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunità e quelle degli Stati ACP.

Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.

ARTICOLO 62

Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza impregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti.

L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità è effettuata in conformità del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.

ARTICOLO 63

La Comunità offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, oreare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria e sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali e dei mercati regionali e interregionali.

ARTICOLO 64

In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che negli Stati ACP, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.

ARTICOLO 65

La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo.

La Comunità e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacità industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli.

Particolare attenzione è accordata :

- alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP;
- alle agro-industrie;
- alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia;
- alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale.
- Il finanziamento da parte della Comunità è assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

ARTICOLO 66

Nell'interesse comune, la Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale ACP-CEE e intra-ACP mediante attività di informazione e di promozione industriale.

Tali attività hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilità, facilitare la creazione e il funzionamento di organismi ACP di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, di contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunità ed imprese degli Stati ACP.

ARTICOLO 67

La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonché di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa puo' anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.

La Comunità e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.

ARTICOLO 68

Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunità è disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare:

- a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP;
- b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;
- c) all'individuazione e alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi;
- d) all'elaborazione e alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo;

- e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunità;
- f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;
- g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere;
- h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunità.

ARTICOLO 69

Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualità e la normalizzazione di manufatti, in conformità degli articoli 190 e 191 e in considerazione degli articoli 95 e 96.

ARTICOLO 70

- 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, è incaricato di :
- a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
- b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, e formulare qualsiasi proposta appropriata;

- c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
- d) definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 71, nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 73, paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformità delle attività del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
- e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.
- 2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 71

Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

Quale pratico strumento operativo, il Centro apporta assistenza all'individuazione, promozione e attuazione dei progetti industriali economicamente validi che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare delle possibilità dei mercati interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP.

Nell'ambito degli sforzi per aiutare a creare e potenziare imprese industriali negli Stati ACP, il Centro prende le misure appropriate, nei limiti delle sue risorse e delle sue funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

Per attuare le suddette funzioni, il Centro si ispira ad un principio di selettività accordando la priorità alle piccole e medie imprese industriali, alle operazioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento delle capacità industriali valide esistenti. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilità di imprese comuni e subappalti.

Le attività del Centro vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nell'ambito delle competenze rispettive. Le attività del Centro formano oggetto di valutazioni periodiche.

ARTICOLO 72

Nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 71, è compito del Centro :

- a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni sull'evoluzione dei settori industriali nella Comunità e negli Stati ACP;
- b) realizzare studi, studi di mercato e valutazioni nonché raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale, in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono attendersi, come pure sulle possibilità di progetti industriali vitali;
- c) identificare i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP ed organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatto e gli incontri tra loro;
- d) realizzare studi e valutazioni intesi a porre in risalto le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e di facilitare la realizzazione di tali azioni;
- e) fornire informazioni ed anche servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, ivi compresi gli studi di fattibilità, per accelerare la creazione o il rinnovamento di imprese industriali;
- f) individuare partner potenziali degli Stati ACP e della Comunità per effettuare investimenti comuni e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione;

- g) individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilità di una formazione industriale, principalmente sul luogo di lavoro, che risponda alle esigenze sia delle imprese industriali già esistenti che di quelle progettate negli Stati ACP, e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;
- h) individuare, riunire, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti concreti e, se necessario, portare assistenza per l'attuazione di progetti pilota;
- i) individuare progetti economicamente vitali negli Stati ACP, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione;
- j) contribuire, in casi appropriati, alla promozione della commercializzazione sul posto e sui mercati degli altri Stati ACP e della Comunità di manufatti ACP per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacità industriali installate o da creare;
- k) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento e, se del caso, fornire assistenza alla mobilitazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali negli Stati ACP.

ARTICOLO 73

- 1. Il Centro è diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, entrambi nominati dal Comitato di cooperazione industriale.
- 2. Un consiglio di amministrazione paritetico è incaricato di :
- a) consigliare ed appoggiare il direttore per l'impulso da imprimere al Centro, la sua animazione e direzione;
- b) prendere le seguenti decisioni ;
 - approvare i bilanci e i conti annuali,
 - definire i programmi d'attività pluriennali ed annuali,
 - approvare la relazione annuale,
 - stabilire le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma;
- c) trasmettere una relazione annuale al Comitato di cooperazione industriale.

- 3. Il consiglio di amministrazione è composto da persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario privati o pubblici o nella pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte intuitu personae in funzione delle loro qualifiche fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio partecipano un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Banca. Il Centro è responsabile del segretariato.
- 4. La Comunità contribuisce al finanziamento del bilancio del Centro mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 40 milioni DI ECU, prelevata sugli importi destinati, ai sensi dell'articolo 112, al finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
- 5. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
- 6. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 74

Nell'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alle necessità e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari, particolarmente nei seguenti settori :

- trasformazione delle materie prime ;
- sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologia;
- sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;
- sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche;
- formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici.

Il Centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attività di industrializzazione negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari.

A richiesta di uno o più Stati ACP meno sviluppati, il Centro accorda una particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo o in questi Stati ACP.

TITOLO IV

SVILUPPO DEL POTENZIALE MINERARIO E ENERGETICO

ARTICOLO 75

Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi e dalla crescente rarefazione della legna da ardere, gli Stati ACP e la Comunità convengono di cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.

La cooperazione ACP-CEE attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione e utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

ARTICOLO 76

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti :

- a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali;
- b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle comunità rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione;

c) proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.

ARTICOLO 77

Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi:

- a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate;
- b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili del-l'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;
- c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili;
- d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere;

- e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica;
- f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico;
- g) sul potenziamento delle capacità degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;
- h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia ;
- i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.

ARTICOLO 78

La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditività soddisfacente delle attività minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonché, eventualmente, altri strumenti comunitari.

ARTICOLO 79

A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

ARTICOLO 80

Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione la Comunità partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.

Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

ARTICOLO 81

Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unità produttive economicamente vitali per renderle più operative e competitive.

Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti vitali, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento.

Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico degli Stati in questione.

ARTICOLO 82

Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunità puo' portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 199.

Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:

- a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità;
- b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

ARTICOLO 83

La Banca puo', in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 194 in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.

TITOLO V

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

ARTICOLO 84

- 1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.
- 2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni.
- 3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti :
- a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale;
- b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati;
- c) una maggiore complementarietà dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale;
- d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;
- e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

ARTICOLO 85

- 1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how.
- 2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini ACP in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.

ARTICOLO 86

- 1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità.
- 2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia è assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.

ARTICOLO 87

1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle società marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilità di partecipazione al sistema delle conferenze.

- 2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformità con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunità aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice.
- 3. In conformità con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoché rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.

ARTICOLO 88

Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento del movimento efficace dei carichi a tassi aventi un significato economico e commerciale e le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunità riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non si frappongano ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.

ARTICOLO 89

Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici.

Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.

ARTICOLO 90

Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.

ARTICOLO 91

Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 86 a 90, possono aver luogo consultazioni, a richiesta di una parte contraente, eventualmente alle condizioni previste dalle norme procedurali di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 92

- 1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Cio' include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando cio' sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della metereologia e della telerilevazione.
- 2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.

ARTICOLO 93

In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Stati ACP privi di sbocco sul mare e insulari, derivanti dalla loro situazione geografica, nonché alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 94

Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.

TITOLO VI

SVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

ARTICOLO 95

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.

Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.

ARTICOLO 96

- 1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, si rivolgerà particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.
- 2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti :
- l'attuazione d'una strategia commerciale coerente,
- la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi,

- la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi,
- l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni,
- il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualità dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi,
- Il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento.
- 3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attività di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.

ARTICOLO 97

Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione è appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessità di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.

ARTICOLO 98

Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli articoli 95 e 96 e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 67, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti:

- lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale;
- la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo ;
- la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicità;
- le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo;
- la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo;
- la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.

ARTICOLO 99

Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente agli articoli 95 e 96, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.

ARTICOLO 100

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 215, possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, puo' raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all'articolo 112, l'importo di 60 milioni di ECU.

TITOLO VII

COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 101

La Comunità sostiene gli sforzi degli Stati ACP per promuovere lo sviluppo collettivo e autonomo, sociale, culturale ed economico, nonché una maggiore autosufficienza regionale.

Per rafforzare le capacità collettive degli Stati ACP, la Comunità fornisce un aiuto efficace per conseguire gli obiettivi e realizzare le priorità che gli Stati ACP si sono prefissi nel contesto della cooperazione regionale, compresa la cooperazione interregionale e intra-ACP.

- 1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra:
- più Stati ACP ;
- uno o più Stati ACP e uno o più Stati, paesi o territori vicini, non ACP;
- più organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP;
- uno o più Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP.
- 2. La cooperazione regionale puo' inoltre riguardare le azioni concordate tra due o più Stati ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini.

ARTICOLO 103

Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione :

- a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
- b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP;
- c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni;
- d) alla promozione della sicurezza alimentare ;
- e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
- f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione nazionale;
- g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonché tra Stati ACP e paesi terzi vicini;
- h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi;
- i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.

ARTICOLO 104

I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalità e le procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.

ARTICOLO 105

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.

ARTICOLO 106

Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti:

- a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato né essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato puo' realizzare per proprio conto;
- b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali;
- c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.

ARTICOLO 107

Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunità, a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in base agli elementi seguenti:

- a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria;
- b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra più Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione;
- c) l'azione è l'espressione regionale di una strategia settoriale.

ARTICOLO 108

- 1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale.
- 2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione.

A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purché sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sarà adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni.

- 3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all'articolo 102, la sua sola domanda è sufficiente.
- 4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri.
- 5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti :
- a) da un lato, la proprietà dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonché la ripartizione delle responsabilità in materia di funzionamento e di manutenzione:
- b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.

ARTICOLO 109

Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.

ARTICOLO 110

Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 111

Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 112

Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 194 per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli Stati ACP, un importo di 1.000 milioni di ECU è riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.

ARTICOLO 113

Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 103, include i punti seguenti :

- a) l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
- b) i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali;

- c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse della pesca e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;
- d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato;
- e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e di commercializzazione;
- f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;
- g) i trasporti e le comunicazioni : le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;
- h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi;
- i) il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP/CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;

- j) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università;
- k) il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica;
- 1) le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE SOCIO-CULTURALE

ARTICOLO 114

La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.

Tale cooperazione è volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parità.

- 1. La cooperazione socio-culturale trova espressione :
- nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione;
- nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali;

- nella promozione delle identità culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creatività.
- 2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorità e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.

Capitolo 1

Considerazione della dimensione socio-culturale

- 1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente.
- 2. Ciò implica in particolare :
- una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato;
- una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione;
- una stima delle possibilità di partecipazione delle popolazioni;

- un'analisi delle tecnologie locali, nonché di altre tecnologie appropriate ;
- un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica;
- la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.

ARTICOLO 117

L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto :

- a) per quanto attiene agli aspetti sociali:
 - del rafforzamento delle capacità e delle strutture di sviluppo autonomo;
 - della condizione e del ruolo della donna ;
 - del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni;
 - dell'occupazione e della formazione ;
 - dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse;
 - dei tipi di relazioni sociali e interpersonali ;
 - dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione ;

- b) per quanto attiene agli aspetti culturali:
 - dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo;
 - dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalità, consuetudini, stili e materiali;
 - dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze;
 - dell'interazione uomo/ambiente.

Capitolo 2

Azioni di valorizzazione delle risorse umane

ARTICOLO 118

La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel quadro di programmi integrati e coordinati, mediante azioni nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della scienza e della tecnica, dell'informazione e della comunicazione, della partecipazione delle popolazioni, del ruolo della donna e della salute.

- 1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno:
- a) alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento;
- b) agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione;
- c) alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP;
- d) alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali;
- e) alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative ;
- f) all'individuazione delle necessità degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse;

- g) ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra università ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunità.
- 2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito più generale.
- 3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunità. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.

ARTICOLO 120

1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria; essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo.

- 2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessità, le azioni seguenti:
- a) il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata;
- b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo;
- c) la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
- d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
- e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.

ARTICOLO 121

La cooperazione in materia di informazione è intesa a :

a) incrementare la capacità degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali;

b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.

- 1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunità di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti:
- a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione;
- b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi;
- c) l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonché l'animazione e la promozione culturali;
- d) l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo;

- e) l'incremento delle possibilità di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo.
- 2. Le istituzioni o le associazioni già esistenti sono utilizzate quanto più ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.

ARTICOLO 123

- 1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo.
- 2. Particolare attenzione è rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie più perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonché a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.

ARTICOLO 124

Le azioni destinate a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni ACP riguardano in via prioritaria la nutrizione, l'igiene, l'educazione sanitaria, la sicurezza dei lavoratori, i servizi sanitari di base e di medicina preventiva, la lotta contro le grandi endemie e la valorizzazione della medicina e della farmacia tradizionali. Queste azioni tengono conto delle condizioni economiche e delle esigenze dei gruppi più svantaggiati.

Capitolo 3

Promozione delle identità culturali

ARTICOLO 125

La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle politiche degli Stati ACP riguardanti la promozione delle identità culturali dei loro popoli, la loro produzione culturale, la preservazione e l'arricchimento del loro patrimonio culturale nonché la diffusione dei beni e dei servizi culturali degli Stati ACP.

- 1. Lè azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite :
- a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di volgarizzazione, oppure
- b) come progetti specifici, in particolare di :
 - produzione o coproduzione radiofonica o televisiva;
 - produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc.

2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.

ARTICOLO 127

La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti :

- a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonché di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti;
- b) gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identità rispettive;
- c) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonché la promozione dell'architettura tradizionale.

ARTICOLO 128

La cooperazione si propone altresi' di favorire la diffusione, negli Stati membri della Comunità, dei beni e dei servizi culturali ACP che siano altamente rappresentativi delle loro identità culturali.

